

N. 02240/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00888/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 888 del 2013, proposto da:

Giuseppe Ciriolo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Tommasi e Pietro Antonio Luceri, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

contro

Comune di Castro, non costituito;

per l'annullamento

a) della nota prot. n. 1680 del 18.03.2013, con riferimento al permesso di costruire n. 03 rilasciato in data 08.01.2007, notificata il 21.03.2013;

b) della nota prot. n. 1680 del 18.03.2013, con riferimento al permesso di costruire n. 36 rilasciato il 30.08.2007, notificata il 21.03.2013;

c) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.11.2012, che viene richiamata nelle suddette note allibrate al protocollo n.

1680 del 18.3.2013, nella parte in cui delibera di ridefinire l'importo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, da effettuarsi sempre con riferimento alla variazione degli indici ISTAT per il periodo 2007/2012, ai fini del recupero in autotutela e di demandare agli uffici i provvedimenti necessari per procedere al ricalcolo pratica per pratica del contributo di costruzione per come sopra rideterminato e al conseguente recupero anche forzoso del credito comunale;

- nonché di ogni atto anteriore e consequenziale, comunque connesso e finalizzato all'adozione di ogni provvedimento impugnato;

- nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a non corrispondere al Comune di Castro le somme richiestegli a titolo di aggiornamento del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e/o costo di costruzione) con le note 1680 del 18/3/2013, notificate in data 21/03/2013, con dichiarazione dell'illegittimità di ogni pretesa integrazione ai costi precedentemente determinati ed integralmente corrisposti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2014 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e udito per la parte ricorrente l'avv. A. Tommasi, anche in sostituzione di A.P. Luceri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con provvedimento n. 03/2007 in data 8.1.2007, il Comune di Castro rilasciava in favore del sig. Giuseppe Ciriolo il permesso di costruire per l'esecuzione dei lavori di sopraelevazione di una civile abitazione. Con successivo atto prot. n. 4808/2007 del 30.08.2007, l'Ente civico rilasciava permesso in variante.

Orbene, nonostante l'Amministrazione avesse, nei provvedimenti di cui innanzi, dato atto, rispettivamente, che *“Il contributo relativo agli oneri concessori fissato in euro 503,00 è stato interamente versato presso la tesoreria comunale mediante bollettino di c.p.p. in atti”* e che *“Il contributo relativo agli oneri concessori fissato in euro 61,00 è stato interamente versato presso la tesoreria comunale mediante bollettino di c.p.p. in atti”*, con le note impugnate il Responsabile di Settore invitava il sig. Ciriolo ad integrare gli oneri concessori a suo tempo determinati, in considerazione di contestazioni mosse dalla Corte dei Conti e della necessità di procedere al recupero in autotutela degli importi non riscossi.

Avverso tali determinazioni insorge, pertanto, il sig. Ciriolo, il quale ne deduce l'illegittimità sulla base dei seguenti motivi:

- A) Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell'art. 16 D.P.R. n. 380 del 2001;
- B) Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della Costituzione e dell'art. 11 disposizioni sulla legge in generale;
- C) Eccesso di potere e violazione di legge per violazione e falsa applicazione della legge 241 del 1990;
- D) Eccesso di potere, ingiustizia manifesta per violazione dei canoni civilistici sull'estinzione delle obbligazioni;
- E) Eccesso di potere per sviamento di potere;

E) Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità della stessa.

Non si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il comune di Castro e all'udienza pubblica del 29.05.2014, sulle conclusioni del difensore della parte (il quale ha, altresì, insistito per la condanna alle spese, con distrazione), la causa è stata ritenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso pone una questione già affrontata da questo Tribunale (sentenze n.48 e n. 2058/2013) che, sulla base di una giurisprudenza consolidata, ha ritenuto di dover affermare la irretroattività delle determinazioni comunali a carattere regolamentare, con cui vengono stabiliti i criteri generali e le nuove tariffe e modalità di calcolo degli oneri concessori, in applicazione del principio "tempus regit actum".

Il Collegio, pertanto, non ravvisando motivo per un diverso orientamento, ritiene di poter ribadire le conclusioni raggiunte, richiamandone le argomentazioni svolte.

L'art. 16 del D.P.R n. 380/2001 stabilisce che "la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata" (comma 2) mentre "la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione" (comma 3).

Se i contributi concessori devono essere stabiliti, secondo la lettera della norma, al momento del rilascio del permesso di costruire, "a tale momento occorre dunque avere riguardo per l'entità dell'onere facendo applicazione della normativa vigente al momento del rilascio

del titolo edilizio” (T.A.R. Puglia – Lecce sentenza 27/09/2013 n. 2058).

Ciò significa che le delibere comunali di adeguamento degli oneri di urbanizzazione possono trovare applicazione esclusivamente “per i permessi rilasciati a far tempo dall’epoca di adozione dell’atto deliberativo e non anche per quelli rilasciati in epoca anteriore” (T.A.R. Puglia – Lecce sent. n. 48/2013).

Di conseguenza, una volta che la determinazione degli oneri concessori sia correttamente avvenuta sulla base delle tabelle vigenti all’epoca del rilascio del permesso di costruire, non può che rivelarsi illegittima la pretesa dell’Amministrazione di addossare al titolare del permesso edilizio rilasciato anni prima l’ulteriore carico finanziario derivante dal meccanismo di aggiornamento.

D’altro canto, la convenienza a realizzare o meno l’intervento edilizio non può prescindere da una valutazione degli oneri concessori quale significativa componente del costo complessivo dello stesso; per cui, un adeguamento del contributo “ex post” si tradurrebbe in un’alea insopportabile per chi, qualora a conoscenza di una diversa e maggiore entità del contributo, si sarebbe magari astenuto dall’iniziativa economica intrapresa.

Nella specie, quindi, l’integrazione del contributo di costruzione, richiesta dal comune di Castro a distanza di circa sei anni dal rilascio del permesso di costruire con oneri concessori all’epoca definiti senza riserve, non può che apparire ingiustificata e contraria a quanto disposto dell’art. 16 del D.P.R. n. 380, la cui violazione viene dal ricorrente fondatamente denunciata. Pertanto, il ricorrente non deve corrispondere al Comune di Castro le somme richiestegli a titolo di

aggiornamento del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) con le impugnate note.

Per le suesposte ragioni il ricorso merita di essere accolto e, conseguentemente, deve disporsi l'annullamento degli atti impugnati, nei limiti dell'interesse del ricorrente.

Sussistono, comunque, giusti motivi (le peculiarità in punto di fatto della controversia oggetto della causa) per disporre l'irripetibilità delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere

Maria Luisa Rotondano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)